

UNO STUDIO DEL CANTON TICINO SUL PRELIEVO DA APPLICARE AI FRONTALIERI

La tassa sulla salute viola i patti con la Svizzera

DI SAMUELE VALENTE

La cosiddetta “tassa sulla salute” per i frontalieri torna al centro del dibattito politico e giuridico dopo la perizia commissionata dal Consiglio di Stato ticinese al professor Pascal Hinny, ordinario di diritto tributario all’Università di Friburgo. Lo studio conclude che il prelievo previsto dalla normativa italiana non può essere considerato un semplice contributo sanitario, bensì una vera e propria imposta. Si tratta di una qualificazione che, secondo il giurista svizzero, comporta una violazione degli accordi fiscali vigenti tra Svizzera e Italia.

La misura trae origine dalla legge di bilancio italiana per il 2024. In particolare, i commi 237, 238 e 239 dell’articolo 1 hanno introdotto un “contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale” destinato ai residenti in Italia che lavorano in Svizzera e utilizzano il Servizio sanitario nazionale italiano. La norma interessa i cosiddetti “vecchi frontalieri”, i lavoratori disciplinati

dall’articolo 9 del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sulla fiscalità dei frontalieri, applicabile dal 1° gennaio 2024. Il legislatore italiano ha previsto che le regioni di confine possano fissare annualmente una quota compresa tra il 3% e il 6% del salario netto percepito in Svizzera, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato.

Formalmente, la legge italiana definisce il prelievo come un “contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale”. Tuttavia, secondo l’analisi giuridica commissionata dal Cantone Ticino, la natura effettiva del tributo sa-

rebbe diversa. La conclusione dello studio condotto dal prof. Hinny determina che l’applicazione della “tassa sulla salute” rappresenterebbe una violazione dell’Accordo sulla fiscalità dei frontalieri o della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia. Infatti, poiché la Convenzione disciplina in modo esaustivo il diritto di imposizione dei redditi da attività lucrativa svolta in Svizzera dai “vecchi frontalieri” e attribuisce il diritto di imposizione esclusivamente alla Svizzera, dal punto di vista della Confederazione, la riscossione unilaterale della “tassa sulla salute” sullo stesso reddito da lavoro da parte di enti territoriali italiani costituisce una violazione degli accordi.

Il Consiglio di Stato ticinese ha accolto le conclusioni della perizia e ha annunciato che discuterà la questione con le autorità federali svizzere. Successivamente, il Governo cantonale dovrà decidere come comportarsi riguardo al versamento dei ristorni fiscali destinati all’Italia. La posizione ticinese appare chiara: se il prelievo dovesse essere qualificato come imposta e applicato ai frontalieri, si configurerebbe una violazione degli accordi internazionali vigenti. Resta ora da capire quale sarà la posizione ufficiale della Confederazione svizzera e se il confronto con l’Italia porterà a una modifica della normativa oppure a un contrasto interpretativo tra i due Stati.

— © Riproduzione riservata —



Peso:22%

ref-id-1964

488-001-001